MISURE URGENTI IN CAMPO ECONOMICO ED INTERVENTI IN ZONE TERREMOTATE

Art. 8

Norme in materia di personale dei monopoli di Stato

DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEL PRESENTE ARTICOLO SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 9 AGOSTO 1993, N. 292

Versione in vigore dal 21 luglio 1992, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate
Estremi	Decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-campo-economico-ed-interventi-in-zone-terremotate-293-1992/art-8-norme-in-materia-di-personale-dei-monopoli-di-stato

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it